




Servizio Contratti  
Prot.Gen. A  
LG/mb 10183

Ancona, 24 luglio 2007

Spett.le  
ATMA Azienda Trasporti e Mobilità di Ancona e  
Provincia Società Consortile per Azioni  
Via A. Bocconi 35  
60125 Ancona (AN)



al Direttore  
Area Finanze  
Dott.ssa Patrizia Ruffini



SEDE

al Servizio Ragioneria  
U.O. Mandati

SEDE

Oggetto: Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale nel Comune di Ancona. Periodo 2007-2013  
- Repertorio n° 13031 del 18/07/2007.

Con riferimento al contratto in oggetto si invia la documentazione di Vostra competenza come sotto specificato:

**\* ATMA Azienda Trasporti e Mobilità di Ancona e Provincia Società Consortile per Azioni :**

- Copia del contratto in oggetto;
- Distinta delle spese sostenute;

**\* Area Finanze:**

- Copia del contratto in oggetto;
- Documentazione, in originale o copia, propedeutica alla stipula del contratto;

**\* Servizio Ragioneria U.O. Mandati:**

- Copia del contratto in oggetto;

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio Contratti  
Dott.ssa Lorena Galli

- STP  
- AM  
- Della  
- B.

PROT. N. ....  
\* 30 JUL 2007  
Soc. Cons.  
bot. Afroni



Rep. 13031

COMUNE DI ANCONA

Oggetto: Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale nel Comune di Ancona. Periodo 2007-2013.

Ancona li **18 LUG 2007**

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

- Comune di Ancona, con sede istituzionale in Ancona, piazza XXIV Maggio 1, Codice Fiscale e partita I.V.A. 00351040423, rappresentato dal Direttore dell'Area Finanze, dott.ssa Ruffini Patrizia, nata in Macerata il 20 ottobre 1969, domiciliata per l'ufficio in Ancona, Piazza XXIV Maggio 1, giusta decreto sindacale del 27 settembre 2006 n.279, ai sensi del combinato disposto dell'art.107 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.262 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", dell'art.28 dello Statuto del Comune di Ancona approvato con deliberazione del Consiglio del 30 Ottobre 2000 n.124 (Co.Re.Co. prot.4720 del 10 novembre 2000) e successivi atti modificativi ed integrativi, dell'art.11 del Regolamento del Comune di Ancona approvato con deliberazione del Consiglio del 20 dicembre 1999 n.510 (Co.Re.Co. prot.6447 del 7 gennaio 2000), in attuazione degli atti di Giunta del 16 febbraio 2007 n. 39, del 26 giugno 2007 n. 331 e del 11 luglio 2007 n. 386 immediatamente eseguibili e della determinazione dirigenziale del 3 luglio 2007 n. 1752, che formano parte integrante del presente atto ancorché ad esso non materialmente allegati;

E

- ATMA Azienda Trasporti e Mobilità di Ancona e Provincia Società

*Patrizia Ruffini*

*Luca Antonini*

Consortile per Azioni, con sede in Ancona, Via Bocconi n. 35, capitale interamente versato euro 300.000,00, Registro Imprese di Ancona e Codice Fiscale e partita I.V.A. 02336900424, rappresentata da Pesaresi Marcello, nato in Ancona il 19 dicembre 1946, nella sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante legale della Società medesima, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2007 della Società medesima che costituisce parte integrante del presente contratto ancorchè ad esso non materialmente allegata.

**PREMESSO**

- Che l'articolo 20-bis, comma 1, lett. b), della L.R. Marche n. 45 del 24/12/1998, prevede che i servizi di TPL possono essere affidati a società di capitali misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- Che la suddetta disposizione normativa regionale prevede altresì che se la società derivante dalla trasformazione di cui all'art. 20, comma 3, della citata L.R. Marche n. 45 del 24/12/1998 è a totale capitale pubblico, l'espletamento della gara è effettuato dalla società stessa;
- Che la Regione Marche, le Amministrazioni Provinciali e le Organizzazioni Sindacali, hanno convenuto sulla necessità di individuare modalità omogenee di assegnazione dei servizi di TPL nei bacini di traffico compresi nell'ambito regionale, sottoscrivendo in data 3 febbraio 2005 un Protocollo d'Intesa dal quale è emersa l'intenzione di considerare

*Fabrizio Duffa*

*Marcello Pesaresi*

prioritariamente l'affidamento dei servizi a società miste, nelle quali i soci privati siano scelti secondo procedure ad evidenza pubblica, in conformità con quanto previsto dall'art. 20-bis, comma 1, lettera b), della L.R. n. 45/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1312 del 3 novembre 2005, recante ad oggetto: "Articolo 2, comma 1, L.R. 01/08/2005 n. 20 - Criteri di indirizzo per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma da parte delle Province e dei Comuni", è stato espressamente previsto che le Province e i Comuni che optano per il modello della società mista, con propri atti deliberativi, avviano nel termine previsto dall'art. 2 della L.R. 20/2005 le procedure per l'affidamento dei servizi di TPL di rispettiva competenza a società con capitale misto pubblico-privato, da costituire ai sensi dell'art. 20-bis, primo comma, lettera b), della L.R. n. 45/1998, nelle quali i soci pubblici saranno rappresentati dalle società derivanti dalla trasformazione di cui all'art. 20, terzo e quarto comma, della L.R. n. 45/1998;

- Che con Deliberazione di Consiglio del 23 gennaio 2006 n.6, il Comune di Ancona ha optato, per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, per l'ipotesi di affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, di cui all'art. 20 bis, comma 1, lettera b) della L.R. n. 45/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ha determinato i criteri a cui la Conerobus Spa Società per la Mobilità Intercomunale, quale Società legittimata, per il combinato disposto dell'art.20, comma 3, e dell'art. 20 bis, comma 1, lettera b) - secondo periodo - della L.R. 45/98, si sarebbe dovuta attenere per la predisposizione dei bandi di gara delle procedure ad

*Federico Buffi*

*Manuela Perini*

evidenza pubblica per la scelta dei soci privati della costituenda società mista; con il medesimo atto si sono individuati gli elementi essenziali dello stipulando contratto societario e parte di quelli propri del contratto di servizio, anche alla luce delle indicazioni della Deliberazione della Giunta Regionale n° 1312 del 3 novembre 2005.

- Che con la Deliberazione di Giunta del 16 febbraio 2007 n.39, immediatamente eseguibile, alla quale ha fatto seguito determinazione dirigenziale del 3 luglio 2007 n. 1752 e Deliberazione di Giunta del 11 luglio 2007 n. 386 si è approvato lo schema del presente contratto di servizio;
- Che la Conerobus S.p.a. Società per la Mobilità Intercomunale con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2006 e con avviso spedito all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data 26 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 134 del 12 giugno 2006 e sul sito internet [www.conerobus.it](http://www.conerobus.it), nonché per estratto su tre quotidiani (Resto del Carlino - Corriere Adriatico - Messaggero), ha rispettivamente indetto e bandito la gara per la scelta del socio privato della costituenda società mista;
- Che la Conerobus S.p.a. Società per la Mobilità Intercomunale, all'esito della suddetta procedura ad evidenza pubblica, con atto del 18 aprile 2007 ha provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara in favore della TRAN Società Consortile a r. l. di Senigallia;
- Che con atto a rogito Dott. Guido Bucci, Notaio in Ancona, Repertorio n. 62780 Raccolta n. 18895 in data 12 giugno 2007, si costituiva la società a capitale pubblico privato ATMA Azienda Trasporti e Mobilità di Ancona e

*Roberto Paffi*

*Marcello Taroni*

Provincia Società Consortile per Azioni;

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale del 26 giugno 2007 n. 331 si è deliberato di affidare il servizio di trasporto pubblico locale della città di Ancona alla ATMA Azienda Trasporti e Mobilità di Ancona e Provincia Società Consortile per Azioni;
- Che l'Ente affidante è quindi responsabile per tutta la durata del Contratto di servizio dell'erogazione del corrispettivo contrattuale, è promotore dell'applicazione dello stesso Contratto, in tutte le attività ad esso connesse con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio;
- Che le parti riconoscono che il contratto di servizio è lo strumento funzionale al rilancio del trasporto pubblico ed al raggiungimento degli obiettivi di:
  - incremento dei passeggeri trasportati, da sostenere anche attraverso l'adeguamento continuo della qualità dei servizi;
  - raggiungimento e mantenimento di una situazione economico-finanziaria dei servizi equilibrata e compatibile con i vincoli di economicità dell'Amministrazione Pubblica;
  - integrazione dei servizi extraurbani, suburbani ed urbani;
  - integrazione modale e tariffaria;
  - monitoraggio degli obiettivi e degli impegni fissati nel contratto anche attraverso l'obbligo, per ambedue le parti, di dotarsi di strumenti e risorse idonei per la misurazione, la verifica e la valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento, nelle forme previste dall'articolato;
- Che occorre addivenire alla stipula del suddetto atto;

*Relatore Suffi*

*Marcantonio*

- Che la ATMA Azienda Trasporti e Mobilità di Ancona e Provincia Società Consortile ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 25 comma 1 del presente contratto;

- Che il Comune di Ancona, con lettera raccomandata in data 10 luglio 2007 protocollo 65354 ha richiesto alla Prefettura di Ancona il rilascio, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, informazioni antimafia interdittive relativamente a ATMA Azienda Trasporti e Mobilità di Ancona e Provincia Società Consortile e alle sue consorziate Conerobus Spa Società per la Mobilità Intercomunale e TRAN Società Consortile a r. l.;

- Che la stipula del presente contratto, che riveste carattere di urgenza, viene pertanto effettuata, ai sensi dell'art. 11 del citato D.P.R. 2 giugno 1998 n. 252, sotto condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia interdittiva relativamente alle sopra indicate Società;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1- (Premesse)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente Contratto.

Art. 2- (Definizioni)

1. Ai fini del presente Contratto si intende per:

a) "Società aggiudicatrice" ovvero "Stazione appaltante" ovvero "Socio pubblico" la Conerobus S.p.A. che ha espletato la gara per la scelta del socio privato della Società mista cui affidare la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Contratto e che rappresenta il

*Fabrizio Buffi*

*Marcello Ricci*



Socio pubblico nella costituita società;

b) "Ente locale affidante": il Comune di Ancona;

c) "Socio privato": il soggetto che, risultando il miglior offerente, sia aggiudicatario della gara per la scelta del socio privato della Società mista deputata alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Contratto;

d) TPL: Trasporto pubblico locale

e) "Società mista" ovvero "Gestore" ovvero "Società affidataria":

Società a capitale misto pubblico-privato costituita ai sensi dell'art. 20 bis, comma 1, lettera b) della L.R. n. 45/1998 e successive modifiche ed integrazioni, cui è affidata la gestione del servizio di TPL oggetto del presente Contratto;

f) "Gestore uscente": l'attuale gestore del servizio di trasporto pubblico locale sino al subentro della Società mista;

g) "Nuovi aggiudicatari": i soggetti che alla scadenza dei contratti di servizio subentreranno alla Società mista a seguito di procedura di gara;

h) "Parti": salvo diversa specificazione, tutti i soggetti che stipulano il presente Contratto di servizi.

Art. 3- (Norme regolatrici e disciplina applicabile)

1. L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata, in via graduata, dalle:

a) clausole del presente Contratto e dai relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;

b) disposizioni normative comunque vigenti in materia di trasporto

*Roberto Buffini*

*Walter Pavesi*

pubblico locale, ivi comprese quelle in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

c) disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni normative sopra richiamate.

2. Le parti sono soggette alle condizioni del presente contratto.

Art. 4 - (Oggetto del contratto)

1. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente Affidante e la Società Affidataria in merito all'esercizio dei Servizi di TPL di persone nel territorio del Comune di Ancona effettuati a mezzo bus e filobus secondo il Programma di Esercizio allegato al presente contratto sub "A" per complessivi 3.498.441 vettxkm annui per servizi minimi e a mezzo ascensore pubblico secondo il Piano dei Servizi di cui all'art. 10 del presente contratto e a mezzo bus per i servizi aggiuntivi per l'anno 2007 come previsto nel sopracitato allegato sub "A".

2. Il Contratto individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente affidante e del Gestore. Il Contratto disciplina, altresì, gli impegni in ordine al rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio, del sistema tariffario ed ai rapporti con l'utenza.

3. È attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo di cui all'art. 10, dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita di viaggio, oltre che dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative commerciali connesse alla gestione del servizio.

4. L'Ente affidante effettua i controlli sui servizi di trasporto pubblico oggetto del presente contratto, con particolare riferimento agli aspetti di

*Fabrizio Buffini*

*Manuela Biondi*

qualità e sicurezza.

Art. 5 - (Durata del contratto)

1. Il presente contratto ha durata pari a sei anni dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2013, in conformità all'art.19 comma 3 della L.R.45/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla scadenza del Contratto il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario, alle condizioni disciplinate dal presente Contratto, fino ad un periodo massimo di 12 mesi.

3. L'Ente affidante ha la facoltà di recedere liberamente ed unilateralmente dal Contratto in caso di mancata copertura, da parte della Regione Marche, degli oneri contrattuali relativi ai servizi minimi a carico del bilancio regionale, ai sensi del comma 5 art. 19 della L.R.45/98. In tal caso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1373 del codice civile, relativamente allo svolgimento di tali servizi è escluso qualsiasi compenso e/o indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso delle spese a carico dell'Ente locale affidante.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in caso di decadenza, di risoluzione anticipata del presente contratto, ovvero in caso di recesso di una delle Parti.

Art. 6 - (Programma di esercizio)

1. Il servizio, relativamente a linee, percorsi, fermate, frequenze e orari, si svolge secondo il programma di esercizio annuale contenuto nell'allegato sub "A" e soddisfa le condizioni minime di qualità definite nell'allegato sub "B".

2. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 7 e 8, l'Ente affidante si riserva di

*Fabrizio Buffi*

*Marcello...*

chiedere al gestore di individuare, concordandole, modifiche e integrazioni del programma di esercizio che si rendano necessarie o opportune in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda, in caso di comprovate esigenze di miglioramento della circolazione, ovvero a seguito di cambiamenti dell'assetto della viabilità ed infine a riorganizzazioni della rete complessiva del trasporto pubblico locale, in coerenza con gli interventi di programmazione previsti in documenti programmatici del Comune.

Art. 7 - (Modifiche al Programma d'Esercizio)

1. Le modifiche al Programma di Esercizio possono avere carattere temporaneo o permanente. Sono definite di carattere temporaneo le modificazioni di percorso, di orari, le soppressioni o istituzioni di corse, praticate dal Gestore per ovviare ad eventi imprevedibili ed accidentali quali: modificazioni negli orari scolastici, manifestazioni, eventi atmosferici particolari, guasti meccanici, incidenti ecc, che si verificano durante l'espletamento del servizio.

Tali modificazioni debbono essere contenute nei limiti del 1% del totale delle percorrenze annue, sia in aumento che in diminuzione. Tali modifiche non comportano la revisione del corrispettivo dovuto dal presente Contratto.

Sono definite di carattere permanente tutte quelle modificazioni e/o integrazioni richieste da una delle parti per far fronte ad eventi originariamente imprevedibili ma strutturali quali: nuove esigenze di carico, di sicurezza del servizio, istituzioni di nuovi percorsi, prolungamenti di essi, istituzioni di nuove linee, nuove corse, nuove fermate ecc, da

*Patrizia Buffini*

*Marta Sere*

effettuarsi per periodi prolungati di tempo e con regolarità tali da assumere, pertanto, caratteristiche da dover implementare il Programma di Esercizio e che sono da ricomprendere nel calcolo delle percorrenze riconosciute senza necessità di revisione degli obblighi e impegni del contratto, applicando alla variazione in aumento delle percorrenze il corrispettivo unitario di cui all' art. 10 ed il sistema incentivante di cui al successivo art. 29.

2. L'Ente Affidante si riserva di chiedere al Gestore di individuare, concordandole, modifiche e integrazioni permanenti del Programma di Esercizio che si rendano necessarie o opportune in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda di mobilità, in caso di comprovate esigenze di miglioramento della circolazione, in caso di cambiamenti dell'assetto della viabilità, in caso di riorganizzazioni della rete complessiva del trasporto pubblico locale in coerenza con gli interventi di programmazione definiti dall'Amministrazione Comunale e per sopraggiunte nuove esigenze dovute a manifestazioni culturali, sportive, nuovi insediamenti di plessi scolastici o di stabilimenti produttivi o di strutture di erogazione di servizi o per qualsiasi altra motivazione di pubblica utilità.

3. Il Programma di Esercizio di cui all'allegato sub "A" è soggetto a modifica permanente anche su richiesta del Gestore per comprovate esigenze di pubblica utilità e l'Ente Affidante entro 60 giorni dalla comunicazione del Gestore approva la proposta o la respinge.

4. Le modifiche o integrazioni del Programma di Esercizio possono essere effettuate senza o con aumento del chilometraggio complessivo annuo; in caso di aumento del chilometraggio annuo l'Ente Affidante nell'atto di

*Roberto Buffa*

*Marcantonio*

approvazione della modifica stessa ne prevede il relativo finanziamento alle condizioni stabilite dal presente Contratto.

5. Nel quadro delle modifiche temporanee del Programma di Esercizio si definiscono corse bis "straordinarie" quelle corse aggiuntive effettuate per sopraggiunto e non prevedibile aumento dell'utenza che determinano sovraccarico dei veicoli ordinari di linea oltre i limiti di sicurezza e che il Gestore è tenuto ad effettuare dandone immediata comunicazione all'Ente affidante. L'effettuazione di corse bis "straordinarie" non comporta quindi modifiche permanenti del Programma di Esercizio.

6. Quando le esigenze che hanno generato le corse bis "straordinarie" assumono carattere ordinario e ripetitivo le corse bis si definiscono "sistematiche" e pertanto devono essere effettuate con regolarità. Le corse bis "sistematiche" costituiscono pertanto modifica permanente del Programma di Esercizio e sono da ricomprendersi nel calcolo delle percorrenze riconosciute ai fini del calcolo dei corrispettivi da erogare.

7. Il Gestore è tenuto a comunicare con urgenza le corse bis effettuate (straordinarie e sistematiche) all'Ente affidante che esegue le opportune verifiche dell'effettiva necessità delle corse e ne ratifica l'esigenza, procedendo quindi, per quelle sistematiche, all'erogazione, su base mensile, del corrispettivo corrispondente alle percorrenze effettivamente effettuate. In mancanza di risposta da parte dell'Ente Affidante entro 30 giorni dalla comunicazione del gestore, le corse bis "sistematiche" vengono formalmente ricomprese nel Programma di esercizio.

8. In presenza di avvenimenti straordinari o imprevedibili, comunque non riconducibili a responsabilità gestionali, che causino oggettivi incrementi

*Enrico Buffa*

*Enrico*

*Enrico*

dei costi, tali da rendere eccessivamente onerosa l'erogazione del servizio (quali ad esempio l'aumento del costo del carburante, gli aumenti contrattuali, gli aumenti delle polizze assicurative) le parti concordano di procedere, a richiesta del gestore, alla verifica delle pattuizioni contrattuali al fine di individuare le più opportune soluzioni.

9. Qualora le modifiche del Programma di Esercizio approvate dall'Ente Affidante e attuate dal Gestore secondo quanto previsto dal presente articolo, comprese le corse bis "sistematiche" effettuate, comportino una variazione annua in aumento delle percorrenze superiore al limite di cui al comma 1, ma contenuta in un massimo del 20% del Programma di Esercizio iniziale, il corrispettivo spettante è rideterminato senza necessità di revisione degli obblighi e impegni del contratto, applicando alla variazione in aumento delle percorrenze i rispettivi corrispettivi unitari di cui all' art. 10.

Nel caso in cui le modifiche del Programma di Esercizio approvate dall'Ente Affidante e attuate dal Gestore secondo quanto previsto dal presente articolo comportino una variazione annua in diminuzione delle percorrenze, limitatamente ai soli servizi minimi, contenute nel limite del 10% del Programma di Esercizio iniziale, le parti concorderanno le modificazioni e gli effetti conseguenti sul Contratto senza che da ciò scaturisca un danno economico per il Gestore.

10. Il Gestore in caso di modifiche al programma d'esercizio deve garantire una informazione tempestiva ed appropriata verso l'utenza in particolare in caso di cambiamenti nella circolazione o di lavori programmati sulla viabilità, assicurando il rispetto delle esigenze della domanda.

Patrizia Buffa

Marcantonio

11. Il Gestore è tenuto a presentare proposte di modifica al Programma di Esercizio in adeguamento ai contenuti del Piano Urbano della Mobilità approvato dal Comune con deliberazione consiliare n. 41 del 21.4.2005 ai sensi dell'art. 16 della L.R. 45/98.

12. Il Gestore, in caso di modifiche o variazioni del programma d'esercizio, richiede all'Ente Affidante, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento della idoneità del percorso delle linee, dell'ubicazione delle fermate oggetto di modifica e della tipologie e caratteristiche dei mezzi da utilizzare. L'Ente Affidante entro 30 giorni adempie alle richieste del Gestore.

Art. 8 – (Interruzioni e riduzioni del programma esercizio)

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dal Gestore se non nei casi disposti dalle autorità per motivi di ordine e interesse pubblico o nei casi di forza maggiore e di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni ecc) non prevedibili e non imputabili alle parti.

2. Nelle interruzioni del servizio di cui al comma 1, con esclusione degli scioperi, il Gestore si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi di TPL, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, previo assenso dell'Ente affidante e informandone tempestivamente e in modo appropriato l'utenza.

3. Le mancate percorrenze per scioperi dei propri dipendenti che superino lo 0,6 per cento del totale annuo saranno portate in detrazione da quelle previste a corrispettivo in fase di conguaglio annuale.

4. Qualora per le motivazioni di cui al comma 1, esclusi gli scioperi, le

*Fabrizio Buffa*

*Marcello Taroni*



percorrenze annue dovessero essere incrementate o ridotte, previa autorizzazione dell'Ente affidante, oltre i limiti di cui all'art. 7, comma 1, il corrispettivo è adeguato applicando alla variazione delle percorrenze il corrispettivo unitario chilometrico di cui all'art. 10.

5. I corrispettivi risparmiati dalle fattispecie di cui sopra saranno destinati ad un fondo finalizzato ad attivare misure di incentivazione dell'utilizzo del mezzo pubblico con finalità a carattere sociale e per scopi di sicurezza.

6. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste ai precedenti commi, l'Ente affidante, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 30, assicura la continuità del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio l'Ente affidante può avvalersi di altre imprese.

7. Il Gestore, in caso di sciopero, assicura il servizio minimo prescritto dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni, informando comunque adeguatamente l'Ente Affidante e, nelle forme e nei modi prescritti dalle norme di legge, l'utenza.

8. L'adozione temporanea da parte del Gestore di modalità di esercizio sostitutive ai sensi del presente articolo in nessun caso potrà determinare maggiori oneri in capo all'Ente affidante.

9. Nel caso siano necessari interventi di segnaletica orizzontale o verticale o interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale e delle sue pertinenze il Gestore è autorizzato a presentare proposta tecnico economica per il ripristino delle condizioni di sicurezza. L'Ente Affidante, entro 30 giorni, è tenuto ad esprimere la sua valutazione e autorizza o meno l'esecuzione dell'intervento proposto con oneri a proprio carico.

*Festini Ruffini*

*Mucciantoni*

Al termine dell'esecuzione degli interventi il Gestore fattura all'Ente Affidante i lavori eseguiti con pagamento entro i successivi 90 giorni.

#### Art. 9 -(Servizi Speciali e Sperimentali)

##### 9.1 Servizi richiesti dall'Ente Affidante

L'Ente Affidante, nei casi e con le modalità previste dal presente articolo, affida al Gestore l'effettuazione di Servizi Speciali o Sperimentali non compresi nel Programma di Esercizio nei seguenti casi:

- in caso di modifiche definitive da adottare al Programma di Esercizio prima della decisione definitiva sulla adozione o meno della modifica stessa;
- in caso di eventi straordinari di norma non ripetitivi per cui non è richiesta la modifica stabile del Programma di Esercizio;
- in caso di eventi culturali o turistici o sportivi che l'Ente Affidante non ritiene di inserire nel Programma di Esercizio;
- in ogni altro caso concordato con il Gestore.

Il chilometraggio annuo massimo previsto per i Servizi Speciali o Straordinari è pari al 10% dei Servizi minimi (bus +filobus) di cui all'art. 10.

Per l'effettuazione di tali servizi saranno previsti di volta in volta su indicazione dell'Ente Affidante e su Progetto elaborato dal Gestore e soggetto ad approvazione dell'Ente Affidante stesso, le condizioni e modalità di esercizio e le specifiche tariffe da applicare per il pubblico.

Per l'effettuazione di tali Servizi vengono di norma impiegati i mezzi utilizzati per il Servizio di TPL ordinario.

I corrispettivi chilometrici riconosciuti al Gestore saranno così calcolati:

*Federico Buffini*

*Luca Antonini*

- per servizi offerti gratuitamente all'utenza il corrispettivo chilometrico sarà pari all'80% del corrispettivo chilometrico per servizi minimi bus di cui all' art. 10 comma 2 aggiungendo il ricavo chilometrico medio, pari al rapporto tra il ricavo totale annuo da titoli di viaggio riferito all'anno precedente e le percorrenze chilometriche effettuate nello stesso anno; nel corso del primo anno di validità del contratto le parti fissano convenzionalmente in euro 1 (uno) il ricavo chilometrico medio.

- nell'ipotesi di servizi offerti a tariffa ordinaria, il corrispettivo chilometrico sarà pari all'80% del corrispettivo chilometrico per servizi minimi bus di cui all' art.10 comma 2 oltre gli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio per il servizio stesso;

Al termine dell'effettuazione di ciascun Servizio Speciale o Sperimentale il Gestore è tenuto a trasmettere la rendicontazione dei servizi eseguiti e ad emettere fattura con pagamento entro i successivi 90 giorni.

#### 9.2. Servizi richiesti dal Gestore

Il Gestore può effettuare servizi di trasporto speciali o sperimentali, in particolare per finalità turistiche, culturali o commerciali, per l'effettuazione di collegamenti all'interno del territorio comunale e con i territori limitrofi e/o anche in aree private, senza oneri per l'Ente affidante e con tariffe definite dal Gestore stesso. Il Gestore è tenuto a comunicare il Programma di Esercizio del Servizio Speciale all'Ente affidante. In mancanza di risposta da parte dell'Ente Affidante entro 45 giorni dalla predetta comunicazione del Gestore il Servizio si intende autorizzato.

Qualora venga richiesto un contributo economico all'Ente affidante il Servizio deve essere preventivamente approvato ed autorizzato dall'Ente

*Fabrizio Buffini*

*Marcantonio*

stesso comprese le tariffe da applicare.

Art. 10 – (Corrispettivi)

10.A Servizio Bus

1. Il corrispettivo annuo spettante al Gestore, a fronte della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, per il Servizio di TPL esercitato con bus ammonta ad Euro 6.386.835,13 (seimilionitrecentoottantaseimilaottocentotrentacinque virgola tredici) oltre IVA per i servizi minimi bus pari a km 3.309.241.
2. Il corrispettivo chilometrico unitario per i servizi minimi bus è pertanto determinato in Euro 1,93 (uno virgola novantatre) oltre IVA.
3. I servizi aggiuntivi bus sono regolamentati sulla base del 75% del corrispettivo unitario previsto per i servizi minimi bus di cui al precedente comma 2 pari a 1,45 (uno virgola quarantacinque) Euro/Km.
4. I servizi bus aggiuntivi verranno determinati annualmente con apposito provvedimento entro il termine di approvazione del bilancio. Per il finanziamento dei suddetti servizi potranno essere utilizzati gli aumenti tariffari deliberati dal Comune di Ancona al di sopra del limite minimo previsto dalla legge.

10.B Servizio Filoviario.

6. Il corrispettivo annuo spettante al Gestore, a fronte della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, per il Servizio di TPL esercitato con filobus ammonta ad Euro 726.528,00 (settecentoventiseimilacinquecentoventotto virgola zero zero) oltre IVA per i servizi minimi filobus pari a km 189.200.
7. Il corrispettivo chilometrico unitario per i servizi minimi filobus è

*Roberto Ruffini*  
*Marcellino*

pertanto determinato in Euro 3,84 (tre virgola ottantaquattro).

8. I servizi aggiuntivi filobus sono regolamentati sulla base dello stesso corrispettivo unitario previsto per i servizi minimi filobus di cui al precedente comma 5. Le parti in ogni caso valuteranno i corrispettivi da corrispondere per eventuali servizi aggiuntivi filobus anche sulla base delle condizioni tecniche, economiche e di esercizio da adottarsi.

9. Visti i costi di struttura da sostenere per il mantenimento in esercizio e in sicurezza del Servizio Filoviario in caso di sostituzione di parte dello stesso con servizio bus le Parti concordano di applicare lo stesso corrispettivo chilometrico previsto per i servizi minimi filoviari di cui al comma 5 anche per i servizi sostitutivi effettuati con bus.

#### C) Servizio Ascensore Passetto

10. Il corrispettivo annuo spettante al Gestore, a fronte della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, per il Piano dei Servizi dell'Ascensore Passetto ammonta ad Euro 100.109,41 (centomilacentonove virgola quarantuno) oltre IVA.

11. I servizi minimi dell'ascensore del Passetto sono pari a n. 100 giornate di esercizio ed una fascia oraria di funzionamento pari a 12 ore e quindici minuti ad eccezione della giornata di Ferragosto in cui l'apertura dell'Impianto è prolungata alle ore 1.00.

12. I servizi aggiuntivi dell'Ascensore Passetto sono regolamentati sulla base della seguente tabella:

- costo per giornata aggiuntiva con orario pari a 12 ore e 15 minuti : Euro 367,50 (trecentosessantasette virgola cinquanta) con detrazione del relativo incasso giornaliero contabilizzato dai sistemi di bordo dell'ascensore;

*Fabrizio Buffini*

*Mucellatore*

- costo per prolungamento di orario: 30Euro/h (senza detrazione del relativo incasso)

13 L'Ente Affidante, di norma entro il 28 febbraio di ciascun anno, comunica il Piano dei Servizi dell'Ascensore Passetto previsti per l'anno in corso; eventuali ulteriori servizi aggiuntivi possono essere richiesti con un anticipo minimo di 7 giorni.

14. L'Ente affidante può delegare società da esso controllate o collegate all'uopo costituite per la definizione operativa del Piano dei Servizi dell'Ascensore Passetto e per lo sfruttamento della pubblicità prevalentemente a fini istituzionali.

15. Le parti potranno concordare modifiche alla regolamentazione dei corrispettivi per il Servizio Ascensori anche in base a modifiche tecnologiche e gestionali dell'esercizio del Servizio stesso.

16. La rendicontazione dei Servizi aggiuntivi dell'Ascensore Passetto vengono effettuati di norma mensilmente con conseguente pagamento entro i successivi 90 giorni.

17. Il corrispettivo annuo complessivo spettante alla Società affidataria, a fronte della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, è dato dalla somma dei corrispettivi spettanti per i servizi minimi bus, filobus e ascensore e per i servizi aggiuntivi bus, filobus e ascensore.

18. Tutti i corrispettivi sopra indicati vengono aggiornati annualmente in misura corrispondente al tasso di inflazione previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria emanato dal Governo italiano.

Art 11.- (Modalità di erogazione dei Corrispettivi)

*Fortuna Buffa*

*Marcella Biondi*

1. La quota del 95% del corrispettivo annuo è erogata dall'Ente affidante con rate mensili, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura in presenza di regolare trasferimento mensile del contributo da parte degli enti competenti. La rata mensile viene determinata dividendo per 12 il corrispettivo annuo complessivo.
2. Il conguaglio del 5% verrà effettuato:
  - per i primi dodici mesi in unica soluzione a conguaglio, entro successivi 60 giorni in presenza di regolare trasferimento del contributo da parte degli enti competenti, previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle percorrenze stabilite, tramite la validazione del rapporto annuale;
  - per gli anni successivi nel modo seguente:
    - a) il 3% in un'unica soluzione a conguaglio nell'anno successivo previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle percorrenze stabilite tramite la validazione del rapporto annuale;
    - b) il 2% in base al raggiungimento degli obiettivi ai sensi del successivo art. 29 in un'unica soluzione dopo la verifica del perseguimento degli stessi.
- 3 L'Ente Affidante si riserva di adottare specifici piani di miglioramento degli obiettivi di cui al successivo art.29, da finanziare attraverso l'istituzione di apposito capitolo di bilancio.
4. Gli interessi per il ritardato pagamento sono disciplinati dalla legislazione vigente. L'Ente affidante si impegna a riconoscere alla Società affidataria gli interessi per ritardato pagamento solo qualora il ritardo sia direttamente imputabile all'Ente stesso.
5. L'Ente Affidante, previa intesa con il Gestore, può effettuare pagamenti

*Roberto Buffa*

*Marcantonio*

in anticipo rispetto a quanto previsto dai commi precedenti fino al limite del 80% degli importi annuali dovuti con il riconoscimento di uno sconto applicando un tasso pari all'Euribor. Gli importi derivanti da detti sconti saranno utilizzati per il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

6. Eventuali risorse aggiuntive risultanti disponibili su base annua in conseguenza dell'incompleto o mancato utilizzo dei corrispettivi calcolati ai sensi dell'art. 10, unitamente alle penali irrogate ai sensi dell'art. 28, saranno accantonate in un fondo destinato a finanziare:

- le indagini di qualità percepita e le rilevazioni sul campo per il monitoraggio della qualità erogata di cui all'art. 26;
- l'impatto di eventuali revisioni contrattuali o di eventuali modifiche del sistema tariffario adottato;
- ogni altra iniziativa atta al miglioramento del servizio.

7. Le parti dichiarano di far salva l'applicabilità di eventuali provvedimenti economici anche di natura straordinaria ed anche a carattere retroattivo a favore delle Aziende del Trasporto Pubblico Locale.

#### Art. 12 - (Comitato tecnico di gestione del contratto)

1. Al fine di gestire proficuamente il Contratto, nello spirito di collaborazione, le parti si impegnano a costituire, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il "Comitato tecnico per la gestione del Contratto", di seguito denominato, per brevità, "Comitato", avente natura paritetica, al quale partecipano:

- due rappresentanti dell'Ente affidante;
- due rappresentanti del Gestore.

*Roberto Ruffini*

*Marcello Ruffini*



2. Il Comitato svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) valutazioni delle varianti contrattuali e di studi di fattibilità relativi a spese di investimento
- b) assistenza alle parti nella gestione del sistema di monitoraggio del Contratto;
- c) valutazioni di eventuali richieste e proposte di modifica ed adeguamento dei servizi pervenute alle parti;
- d) valutazioni circa la gestione del sistema dei premi e delle sanzioni;
- e) ogni altra valutazione in ordine alla gestione ed all'esecuzione del Contratto.

3. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti in materia di mobilità e trasporto pubblico. Tali esperti sono nominati di comune accordo dalle parti che concorrono in pari misura alla copertura dei relativi oneri.

4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dall'Ente Affidante.

5. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta riconoscimenti di compensi o gettoni di presenza.

6. Il Comitato, entro 30 giorni dal suo insediamento, si doterà di apposito Regolamento organizzativo disciplinante i meccanismi di funzionamento dello stesso organismo nello svolgimento dei compiti di cui al comma 2.

7. Le parti potranno in ogni caso sottoporre all'attenzione e valutazione del Comitato tutto quanto possa essere ritenuto di specifico interesse anche se non rientrante in quanto previsto dai commi precedenti.

#### Art. 13 – (Personale destinato al servizio)

1. Il Gestore dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione dei servizi di trasporto di cui al

*Roberto Daffini*  
*Marcantonio*

presente contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti. Su richiesta dell'Ente affidante il Gestore è tenuto a trasmettere l'elenco del personale utilizzato.

2. Il Gestore è tenuto a garantire per tutto il personale impiegato nella gestione del servizio la continuità del livello occupazionale risultante alla data del 1/07/2005 e, ai sensi dell'art. 21, comma 3, lett. b), della L.R. n. 45/1998 e successive modificazioni e integrazioni, dovrà assicurare al personale l'applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro, nonché dei contratti integrativi in essere, anche in caso di subaffidamento.

3. Per tutta la durata del contratto, il Gestore ha l'obbligo di dotarsi, tra il proprio personale, di un Direttore di Esercizio unitario ai sensi dell'art. 89 e seguenti D.P.R. n. 753/1980, in possesso dei requisiti di idoneità così come previsto dal D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Alla conduzione dei mezzi e degli impianti adibiti all'esercizio dei servizi di TPL devono essere impiegati esclusivamente conducenti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. del 23 febbraio 1999, n.88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati e abilitati secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

5. Il Gestore deve trasmettere semestralmente all'Ente affidante, i versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi effettuati. In caso di inadempienza a tale obbligo, l'Ente affidante procede ad una detrazione nella misura del 6% delle rate di acconto del corrispettivo, che costituirà apposita garanzia per l'assolvimento di detto obbligo.

*Roberto Ruffini*

*Michele Toneri*

Art. 14-(Controllo utenti e regolarità del servizio)

1. Il Gestore è autorizzato a compiere i controlli e gli interventi necessari per una migliore erogazione del servizio di TPL sia attraverso il controllo diretto degli utenti sia attraverso gli interventi previsti dal Codice della Strada per una migliore fluidificazione del servizio di TPL al fine del raggiungimento di velocità commerciali più elevate sia per una riduzione dei costi sia per rendere il servizio più concorrenziale e appetibile per l'utenza.
2. Ai sensi della L.R. 31/92 e successive modifiche il Gestore è pertanto autorizzato a formare proprio personale per il conseguimento della necessaria idoneità di Agente di Polizia Amministrativa al fine di accertare e contestare agli utenti del servizio violazioni corredate di sanzione amministrativa pecuniaria in materia di servizio di autotrasporto pubblico locale; gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono di competenza del Gestore e nel caso non riscosse direttamente ma attraverso iscrizione a ruolo da parte dell'Ente Affidante gli importi derivanti dalle sanzioni vengono riconosciuti al Gestore mentre i maggiori introiti derivanti da interessi e more sono di competenza dell'Ente Affidante; il Gestore trasmette rendicontazione di norma mensile delle sanzioni emesse e non incassate per gli atti conseguenti da parte dell'Ente Affidante. Semestralmente in sede di Comitato di gestione del contratto si verifica l'andamento delle sanzioni e dei relativi incassi da parte del Gestore e dell'Ente Affidante e la successiva regolamentazione dei rapporti economici tra Gestore e Ente Affidante.
3. Il Gestore è altresì autorizzato, tramite Ausiliari del traffico individuati

*Roberto Ruffini*

*Manuela Ruffini*

tra il proprio personale che abbia conseguito la relativa idoneità, ad espletare funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione indicate dai commi 132 e 133 dell'art. 17 della legge 15/05/1997 n. 127 e successive modificazioni. Le parti definiranno con successivo atto il riconoscimento di una somma da corrispondere al gestore per la remunerazione del servizio reso.

Art.15 -(Beni funzionali all'esercizio)

1.L'Ente affidante si riserva di realizzare gli investimenti, con particolare riguardo al miglioramento delle strutture funzionali al servizio di cui assicura la quota di copertura finanziaria di propria responsabilità, secondo i tempi e le modalità previsti negli atti di programmazione regionale e locale.

2. Nell'allegato sub "D" viene riportato l'elenco delle officine-deposito di cui dispone l'impresa Affidataria nell'esercizio del servizio di trasporto di cui al presente contratto.

Art. 16 - (Parco mezzi)

1. L'allegato sub "E" descrive analiticamente il parco mezzi necessario all'espletamento del servizio così come definito nell'allegato sub "A".

2. Il Gestore ha l'obbligo di svolgere il servizio con mezzi autorizzati, in numero e caratteristiche adeguate all'esercizio dei medesimi, nonché a soddisfare le esigenze dell'utenza, assicurando in particolare gli standard minimi di qualità di cui all'allegato sub "B", nel rispetto degli orari pubblicati e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi allegati.

3. Per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità del parco mezzi,

*Roberto Buffi*

*Manella Tione*

il gestore è soggetto alle penali di cui all'art. 28 e all'allegato sub "B".

4. Nel periodo di vigenza contrattuale, il gestore si impegna a procedere alla sostituzione dei mezzi utilizzando i finanziamenti all'uopo destinati dalla Regione e/o dall'Ente affidante con precedenza a quelli con anzianità superiore a 15 anni utilizzati per il servizio,

5. L'impresa deve garantire su tutti gli automezzi l'esposizione di un unico logo di bacino come unitario sistema identificativo per tutti i mezzi operanti nel territorio. La colorazione esterna dei mezzi adibiti ai servizi deve essere conforme alle indicazioni regionali vigenti.

6. Il gestore si impegna ad aderire al piano di investimenti previsto nel Programma Triennale 2004-2006 approvato dalla Regione Marche ed ai successivi Piani di investimento deliberati dalla Regione Marche nel periodo di validità del presente contratto. Inoltre il gestore, in base al comma 3 dell'art. 20/bis della L.R. 45/98, si impegna altresì all'adozione del sistema di bigliettazione informatizzato integrato, senza oneri a proprio carico.

7. Il gestore si impegna ad adeguare le caratteristiche del parco mezzi alle eventuali prescrizioni normative emanate nel corso di vigenza del contratto.

8. Il gestore è tenuto a garantire sui mezzi di trasporto la presenza di appositi dispositivi idonei a consentire la fruizione dei mezzi pubblici a soggetti non deambulanti nella misura e nei limiti conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela di disabili nonché nel rispetto degli standard riportati nell'allegato sub "B".

9. Il gestore è tenuto a mantenere in perfetto stato di efficienza i mezzi utilizzati per i servizi, nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed

*Fattori Duffini*

*Marcellini*

esterna degli stessi nel rispetto degli standard riportati all'allegato sub "B".

10. Il Gestore, ai sensi del successivo art. 23, deve trasmettere semestralmente all'Ente affidante l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nei servizi, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute.

11. Alla scadenza del presente Contratto ovvero in caso di risoluzione dello stesso, i mezzi acquistati con contributi pubblici saranno sottoposti a collaudo al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dalla Società affidataria, la quale sarà comunque chiamata a rispondere dell'eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura

12. Le Parti concordano sulla necessità di implementare un Sistema di Monitoraggio della flotta bus attraverso un sistema di tipo AVM (Automatic Vehicle Monitoring) considerato elemento essenziale sia per l'ottimizzazione dei servizi erogati sia per una migliore pianificazione dei servizi stessi, sia per un controllo dell'erogazione dei servizi e sia per la realizzazione di un sistema di informazione agli utenti in forma automatizzata ed in tempo reale. L'Ente Affidante si riserva di contribuire alla spesa con le modalità previste all'articolo 10 comma 4.

Art. 17- (Infrastrutture di rete di supporto all'esercizio)

1. Le infrastrutture di rete previste a supporto dell'esercizio sono:

- Centro Polifunzionale di Piazza U. Bassi
- Pensiline in numero di 95
- Paline in numero di 750

2. Il Gestore, al fine di garantire un costante miglioramento della qualità del servizio, in particolare nel rapporto con il cittadino-utente, è obbligato a

*Roberto Puffi*

*Luca Tancore*

tenere in buona efficienza le infrastrutture di rete attualmente installate già di proprietà del Gestore uscente.

3. Nelle infrastrutture di rete è previsto di norma sia uno spazio informativo per l'utente in merito a linee, percorsi e relativi orari, sia uno spazio pubblicitario.

L'Ente Affidante concede al Gestore l'autorizzazione a gestire in modo esclusivo sia sulle infrastrutture di rete di sua proprietà che su altre eventualmente oggi installate la locazione degli spazi pubblicitari.

L'installazione di ulteriori infrastrutture di rete sono di competenza esclusiva del Gestore.

Nel periodo di validità del contratto stesso il Gestore è tenuto ad incrementare il numero delle infrastrutture installate (paline e pensiline) del 2% all'anno.

Modifiche nella tipologia delle infrastrutture di rete devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Affidante.

4. Il Gestore si impegna ad installare, nel periodo di validità del contratto, paline elettroniche e o altre strutture di rete per l'informazione in tempo reale all'utenza. L'Ente Affidante potrà contribuire con le modalità previste all'articolo 10 comma 4.

5. L'Ente Affidante affida al Gestore la gestione degli immobili di sua proprietà ubicati in Ancona Piazza Ugo Bassi destinati a servizi accessori al trasporto pubblico locale e finalizzati al miglioramento dei servizi resi all'utenza (sala attesa utenza, punto informativo e vendita titoli di viaggio, sala autisti, servizi igienici, ecc. ); restano in carico dell'Ente Affidante gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria e ai consumi di acqua , luce e

*Roberto Ruffini*

*Manuela Tassi*

riscaldamento mentre sono a carico del Gestore gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, i consumi telefonici, le pulizie, la vigilanza e le polizze assicurative; il Gestore ha altresì l'obbligo di garantire l'apertura dell'immobile al pubblico di norma nel periodo feriale per un periodo di circa 10 ore giornaliere. Il Gestore, al fine di contenere il costo di gestione della struttura, è autorizzato ad utilizzare appositi spazi da locare a fini pubblicitari, alla vendita di prodotti alimentari a mezzo erogatori automatici e ad altre iniziative di natura strettamente commerciale purchè debitamente autorizzate dall'Ente Affidante.

ART. 18 -(Manutenzione Rete Filoviaria )

1. La manutenzione ordinaria della Rete Filoviaria è di competenza del Gestore mentre sono di competenza dell'Ente affidante (Comune di Ancona) la manutenzione straordinaria, la realizzazione di modifiche della rete, il potenziamento della rete stessa, gli interventi per la messa a norma e ogni altro intervento che non rientri nella manutenzione ordinaria.

2. Il Comune di Ancona affida al Gestore la progettazione e la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, la realizzazione di modifiche della rete, il potenziamento della rete stessa, gli interventi necessari per la messa a norma e ogni altro intervento che non rientri nella manutenzione ordinaria della Rete Filoviaria. In tali casi, il Gestore è tenuto a presentare un Progetto di Massima corredato di una stima dei costi da sostenere; ad approvazione avvenuta da parte dell'Ente Affidante, mediante apposito atto deliberativo, e espressa comunicazione da parte del responsabile dell'Ente Affidante, il Gestore redigerà il Progetto Esecutivo corredato di un Piano dettagliato dei costi da sostenere .



3. L'Ente Affidante procederà a nuova approvazione dell'intervento e solo a seguito di debita comunicazione da parte del suddetto Ente, nonché dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, il Gestore potrà essere autorizzato a realizzare l'intervento previsto.

4. Il Gestore può effettuare sia le singole Progettazioni che l'esecuzione degli interventi sia direttamente che attraverso operatori economici terzi scelti secondo la normativa prevista dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed eventuali sue modifiche e integrazioni.

5. Per lavori particolarmente rilevanti sia sotto l'aspetto economico che per l'impatto degli stessi sulla viabilità cittadina l'Ente Affidante si riserva di nominare, tra i propri tecnici, il Direttore dei lavori.

6. A lavori eseguiti il Gestore presenta rendiconto tecnico economico degli interventi eseguiti e, entro i successivi 30 giorni, emetterà fattura che verrà regolata entro i successivi 30 giorni.

#### ART-19 (Manutenzione ascensore Passetto)

1. La manutenzione ordinaria dell'Ascensore Passetto è di competenza del Gestore mentre sono di competenza dell'Ente Affidante la manutenzione straordinaria, la realizzazione di modifiche agli impianti compresa la loro messa a norma, il potenziamento degli impianti e ogni altro intervento che non rientri nella manutenzione ordinaria.

2. Il Comune di Ancona affida al Gestore la progettazione e la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, la realizzazione di modifiche agli impianti compresa la loro messa a norma, il potenziamento degli impianti stessi e ogni altro intervento che non rientri nella manutenzione ordinaria dell'Ascensore Passetto..

*Felice Buffi*

*Manuel Tene*

stima dei costi da sostenere; ad approvazione avvenuta da parte dell'Ente Affidante il Gestore redige il Progetto Esecutivo corredato di un Piano dettagliato dei costi da sostenere. Qualora entro 30 giorni dal ricevimento del Progetto Esecutivo l'Ente affidante non comunichi il suo intendimento e i costi rientrano nei limiti di quelli già presentati a supporto del Progetto di Massima il Progetto Esecutivo viene considerato approvato e, ferme le necessarie autorizzazioni amministrative e tecniche, il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento previsto.

Il Gestore può effettuare sia le singole Progettazioni che l'esecuzione degli interventi sia direttamente che attraverso aziende terze scelte di norma secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 163/2006.

4. Per lavori particolarmente rilevanti sotto l'aspetto economico l'Ente Affidante si riserva di nominare, tra i propri tecnici, il Direttore dei lavori.

5. A lavori eseguiti il Gestore presenta rendiconto tecnico economico degli interventi eseguiti e, entro i successivi 30 giorni, emetterà fattura che verrà regolata entro i successivi 30 giorni.

#### Art.20 -(Tariffe dei servizi di TPL)

1. Al Gestore spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. Il Gestore si impegna ad attuare il sistema tariffario approvato dal Comune di Ancona con delibera n. 479 del 28 agosto 2006 e si impegna ad attuare le regole di politica tariffaria secondo le modalità e i termini di applicazione e revisione stabiliti nel periodo di validità del Contratto stesso dal Comune sulla base delle disposizioni di legge.

2. Restano di competenza del Gestore l'adozione di proprie politiche

*Salvatore Duffini*

*Marcella Togni*

commerciali e di marketing per la promozione e l'incremento dell'uso dei servizi di TPL.

3. Nel periodo di vigenza del contratto, il Gestore è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi derivanti dall'adozione da parte della Regione:

- a) di un sistema tariffario integrato tra ferro e gomma;
- b) di un sistema tariffario integrato urbano ed extraurbano;
- c) del sistema di bigliettazione e obliterazione elettronica. In particolare il gestore si impegna, senza oneri aggiuntivi a suo carico, ad adottare le modalità operative necessarie al funzionamento di tale sistema previsto dal Programma Triennale dei Servizi 2004- 2006 i cui termini e modalità di realizzazione verranno definiti dalla Giunta Regionale.
- d) della istituzione, a cura del gestore, di una base dati centralizzata nella quale dovranno confluire tutte le informazioni relative all'offerta di trasporto pubblico locale del bacino.

4. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita dei titoli di viaggio è a cura del Gestore che la organizza rispettando le condizioni minime riportate nell'allegato sub "B". Per il mancato rispetto delle stesse l'Impresa affidataria è soggetta alle penali di cui all'art. 28 e all'allegato sub "B".

5. Il Gestore garantisce la vendita dei titoli di viaggio a bordo secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 479 del 28 agosto 2006 .

6. Il Gestore deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, oltre all'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

7. Il Gestore si impegna altresì ad applicare le agevolazioni tariffarie e

*F. Tassari*

*M. Celli*

titoli di gratuità secondo le disposizioni legislative e normative statali e regionali e comunali vigenti.

Art. 21 -(Qualità dei servizi e carta della mobilità)

1. L'Impresa affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli aspetti contenuti nell'allegato sub "B" e di seguito riportati:

- a) Affidabilità del servizio;
- b) Pulizia;
- c) Comfort;
- d) Servizi per disabili;
- e) Informazione e accesso alla rete;
- f) Attenzione all'ambiente;
- g) Sicurezza;
- h) Commercializzazione titoli di viaggio.

La Società Affidataria è tesa ad intraprendere azioni finalizzate ad elevarne i livelli nel tempo.

2. La Società affidataria è obbligata ad esercitare i servizi oggetto del presente Contratto nel rispetto degli standard minimi di qualità stabiliti nell'allegato sub "B" in coerenza con gli obiettivi generali regionali di riferimento per il miglioramento dell'efficacia, efficienza e qualità dei servizi.

3. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità, compresa la qualità percepita dall'utenza, definiti nell'allegato sub "B", sarà effettuata attraverso:

*Saturno Buffa*  
*M. M. M. M. M.*

- il monitoraggio continuo della qualità erogata sulla base dei supporti documentali forniti dalla Società affidataria;
  - il confronto dell'indice di soddisfazione del cliente calcolato ai sensi del successivo comma 7;
  - i risultati derivanti da ispezioni, da rilevazioni ed indagini campionarie dell'Ente affidante e della Regione Marche;
4. Per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità, il gestore è soggetto alle penali di cui all'art. 28 e di cui all'allegato sub "B"
5. L'Impresa Affidataria si impegna ad aggiornare la Carta della Mobilità di cui all'allegato sub "F" con cadenza annuale. Tale aggiornamento dovrà essere sottoposto all'Ente affidante per l'approvazione entro il 30 settembre di ciascun anno.
- 6 La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta della Mobilità è a carico del gestore che vi provvede a mezzo stampa, con sito Internet aziendale ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno.
7. Il gestore si dota di un proprio sistema per la rilevazione della qualità percepita dall'utenza al fine di verificare ed individuare i necessari ed opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi di erogazione dello stesso rispetto alle esigenze della domanda.
8. Il Gestore si impegna, entro due anni dalla sottoscrizione del contratto, ad ottenere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000; analogamente, entro tre anni, si impegna ad ottenere la certificazione per i sistemi di gestione ambientale con riferimento alla norma UNI EN ISO 14001.

*Falco Ruffini*

*Martina*

9. Il Gestore si impegna a garantire la piena attuazione della DGR n. 634 del 23 maggio 2005 recante "Disposizioni di indirizzo per l'utilizzo dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico locale su gomma da parte dei viaggiatori" (cd. regolamento viaggiatori).

Art. 22 - (Informazioni all'utenza)

1. Il Gestore è tenuto a garantire un livello adeguato di informazione all'utenza, riferito a:

- a) indicazione alle fermate degli orari aggiornati della linea con la relativa tipologia di corsa e degli orari di coincidenza con le corse delle eventuali linee di forza cui essa afferisce;
- b) esposizione nei principali nodi di interscambio della pianta della rete integrata del trasporto pubblico, conforme alle caratteristiche standard predisposte dall'Ente Affidante;
- c) indicazione alle fermate dei recapiti dell'azienda esercente il servizio
- d) con indirizzo relativo al telefono, fax, e-mail, sito internet in grado di interagire con l'utenza;
- e) individuazione, all'interno della propria struttura organizzativa di un apposito ufficio per fornire informazioni all'utenza, per raccogliere reclami, proposte e suggerimenti per facilitare l'accesso al servizio di portatori di handicap.

2. Il Gestore si impegna a trasmettere all'Ente affidante, secondo le disposizioni relative al sistema di monitoraggio di cui all'art. 27 ogni dato richiesto dallo stesso Ente relativo alla qualità dell'informazione all'utenza.

3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi e dei percorsi, con

*Salvatore Puffi*

*Marcella Borelli*

particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento non temporaneo degli orari e dei percorsi, il Gestore si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza possibilmente entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

4. Gli itinerari, le frequenze, le fermate e gli orari, oltre che on line, sono riportati in libretti orari. Il gestore provvede alla stampa e alla distribuzione gratuita di un numero adeguato di libretti degli orari stessi.

5. Il gestore, nell'ottica di implementare un servizio centralizzato di ricerca linee ed orari accessibile on line, si obbliga a produrre i dati relativi agli orari dei servizi di trasporto pubblico locali erogati in modalità informatica.

6. Per il mancato rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, il Gestore è soggetto alle penali di cui all'art. 28 e all'allegato sub "B".

Art. 23 - (Obblighi del gestore alla scadenza del contratto di servizio)

1. Il Gestore si impegna a presentare all'Ente affidante, almeno 12 mesi prima della scadenza del Contratto:

a) l'elenco del parco mezzi funzionali all'esercizio, da mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario con l'indicazione delle modalità di trasferimento e del relativo valore;

b) l'elenco degli altri beni di proprietà che l'Impresa uscente intende mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario e le relative modalità di trasferimento;

c) l'elenco del personale dipendente del Gestore da trasferire al nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo;

2. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al presente articolo,

*Federica Delfino*

*Marcantonio*

l'Ente affidante sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Qualora il ritardo si protragga per oltre 60 giorni, il corrispettivo sospeso sarà introitato dall'Ente affidante a titolo di penale ai sensi del successivo art. 28

3. La definizione dei valori di cessione e/o locazione di cui al comma 1 verrà effettuata ai sensi dell'art. 21 comma 3 lettera c) della L.R. 45/98 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 24 - (Garanzie finanziarie)

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, il Gestore ha prestato cauzione di Euro 721.347,25 (settecentoventunomila trecentoquarantasette virgola venticinque) mediante polizza fidejussoria n.49392977.rilasciata da UNIPOL Assicurazioni in data 11 luglio 2007 fatto salvo il diritto dell'Ente Affidante al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Detta Polizza fidejussoria verrà conservata agli atti dell'Area Finanze.

2. Il deposito cauzionale è svincolato ed è restituito al contraente dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria dell'Ente Affidante che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali o comunque entro 12 mesi dalla scadenza del presente Contratto.

3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Gestore è obbligato a reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto entro il termine di 30 giorni.

*Deffini*  
*Deffini*

*Deffini*



4. Per quanto attiene alla garanzia assicurativa o bancaria, nel caso di cui al comma 1, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, nei modi e nei termini fissati nel presente Contratto.

5. La mancata presentazione della garanzia fidejussoria comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto. La garanzia fideiussoria definitiva ha efficacia fino a 12 mesi dopo la scadenza del Contratto.

Art. 25 - (Assicurazioni)

1. E' fatto obbligo all'Impresa Affidataria di stipulare, prima della sottoscrizione del contratto e dell'inizio del servizio, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso.

2. Il massimale minimo per i danni a persone o a cose è di 5 milioni di Euro per ogni singolo mezzo.

3. Su richiesta dell'Ente affidante il Gestore ha l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, le copie delle polizze assicurative stipulate e previste in Contratto e, successivamente, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi. Il mancato rispetto della trasmissione dei documenti richiesti prevista al presente comma comporta l'applicazione delle penali di cui all'art 28.

Art. 26 - (Subaffidamento dei servizi di TPL)

1. Allo scopo di conseguire benefici economici e gestionali, il Gestore ha la facoltà di affidare a terzi vettori una quota non superiore al 20% delle percorrenze annue previa autorizzazione dell'Ente affidante, rilasciata solo alle condizioni previste dall'art. 21 comma 2 lett. a) della L.R. 45/98.

*F. T. Buffi*

*M. Cellina*

2. L'impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare le norme in materia di trasporto pubblico di persone, in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio, ed il contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria nonché eventuali contratti integrativi aziendali, pena la decadenza del subaffidamento. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento, cessa contestualmente il subaffidamento, senza che sia dovuto alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.

3. Il subaffidamento dei servizi di cui al comma 1 dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 45/98 comma 2 lettera b) qualora l'importo annuo del subaffidamento superi euro 154.937,07 (centocinquantaquattromila novecentotrentasette virgola zero sette). Per importi inferiori, la scelta del subaffidatario è effettuata a trattativa privata previa valutazione di almeno tre offerte.

4. Il subaffidamento dei servizi di cui al comma 1 deve essere effettuato a condizioni per l'utenza non inferiori a quelle previste nel presente Contratto.

5. Il Gestore conserva in ogni caso la titolarità del servizio, sia nei confronti dell'Ente affidante, sia nei confronti dell'utenza. Il subaffidamento decade alla cessazione dell'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto.

6. Il gestore è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente locale affidante la quota del programma di esercizio sub-affidato e le condizioni contrattuali previste per il sub-affidamento.

#### Art. 27 -(Sistema di monitoraggio)

1. Il Gestore si impegna a predisporre il "Rapporto annuale sui servizi"

*Duffini*

*Delucchi*

*Mancellone*

articolato secondo quanto descritto nell'allegato sub "G" quale documento di qualificazione e di valutazione del servizio offerto e della qualità erogata nonché dei risultati di esercizio raggiunti.

2. Il "Rapporto annuale sui servizi" è redatto dal Gestore in regime di autocertificazione, in conformità con le modalità di rilevazione, il formato e gli standard di calcolo indicati all'allegato sub "G".

3. Le parti riconoscono al Rapporto di cui al comma 1 la funzione di strumento di base per la valutazione da parte dell'Ente affidante, secondo le modalità in esse indicate, del rispetto degli impegni dalla stessa assunti in sede di sottoscrizione del presente Contratto, nonché per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi ivi indicati di miglioramento degli standard.

4. Il Gestore si impegna a redigere il rapporto annuale per ognuno degli anni di affidamento del servizio ed a presentarli entro 90 giorni successivi al termine del periodo cui rispettivamente si riferisce. Il mancato rispetto della tempistica prevista al presente comma comporta l'applicazione delle penali previste all'art.28. L'Ente affidante, sulla base dei risultati conseguiti si riserva di individuare, d'intesa con il Gestore, eventuali azioni correttive e le relative modalità di applicazione.

5. Il Gestore è tenuto a rendere disponibile, sino alla liquidazione del corrispettivo del mese cui si riferisce, la documentazione di esercizio da cui sono state desunte le informazioni certificate nel rapporto per eventuali verifiche da parte del Comune.

6. L'Ente affidante effettua con cadenza annuale le rilevazioni sulla rete per verificare il rispetto delle condizioni di esercizio conformemente agli

*Salvatore Ruffini*

*Marcello Tene*

standard di qualità stabiliti all'allegato sub "B". Il monitoraggio viene effettuato a campione sui servizi erogati. Le rilevazioni, eseguite, di norma, ai capolinea e/o fermate consistono nella registrazione del numero identificativo della vettura e degli orari di partenza. I dati acquisiti, vengono confrontati con le frequenze e gli orari programmati, stabilite nel programma di esercizio, per verificare la percentuale di corse con frequenza e/o orari fuori standard, ai sensi di quanto previsto all'art. 28 e all'Allegato sub "B" in relazione alle relative penalità. La valutazione dei dati così rilevati verrà effettuata in sede di Comitato di Gestione.

7. Il gestore si impegna altresì a fornire annualmente all'Ente affidante i dati di carattere economico gestionale dei servizi a consuntivo e annualmente, al fine di procedere anche alla valutazione del rapporto ricavi da traffico/costi operativi.

8. Il Gestore con apposita autocertificazione, deve presentare all'Ente Affidante, con cadenza annuale, con evidenziazione delle eventuali variazioni, la seguente documentazione:

- a) l'elenco del personale addetto al servizio;
- b) l'elenco dei veicoli con i relativi documenti;

#### Art. 28 - (Penali)

1. Al di fuori dei casi di decadenza dall'affidamento o di risoluzione del contratto di cui all'art.30, l'Ente affidante, nei casi stabiliti dal presente Contratto e in tutti i documenti allegati, qualora ne sussistano i presupposti, provvederà a diffidare il Gestore, assegnando un congruo termine per adempiere, di norma non inferiore a 30 giorni.

2. Decorso inutilmente detto termine, verrà applicata nei confronti

*F. Puffi*

*M. C. C. C.*

dell'Impresa stessa una penale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), per ogni giorno di ritardo.

3. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'allegato sub "B" sono valutate e applicate in funzione dei dati rilevati sulla base dei supporti documentali forniti dal Gestore e nell'ambito delle verifiche condotte dall'Ente ai sensi dell'art. 32.

4. Le penali relative ad ogni singola fattispecie riconducibili agli standard minimi di qualità sono quantificate nell'apposito allegato sub "B".

5. Il mancato rispetto dell'impegno relativo all'aggiornamento della Carta della Mobilità comporta una penale pari ad euro 1.500,00 (mille cinquecento virgola zero zero) per ogni mese di ritardo fino ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) in caso di mancato adempimento oltre i 6 mesi.

6. Nel caso in cui il Gestore non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti, esse verranno prelevate dalla cauzione definitiva, che lo stesso Gestore avrà obbligo di reintegrare nei successivi 30 giorni. In caso di mancata reintegrazione l'Ente affidante procede ai sensi dell'art. 30.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Gestore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. Il gestore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude comunque il diritto dell'Ente affidante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

*Seclusa Suffi*

*Unalutina*

9. Il monte penali annualmente irrogato, attraverso decurtazione del corrispettivo, non potrà superare il limite massimo del 10% del corrispettivo annuale.

10. L'irrogazione della penale sarà in ogni caso preceduta da un'esame congiunto delle parti in sede di Comitato di Gestione il quale ne valuterà l'applicabilità.

Art. 29-( Sistema incentivante )

1. L'Ente Affidante valuta il livello di raggiungimento da parte dell'Impresa Affidataria degli obiettivi di miglioramento dei servizi e dei standard minimi di qualità, relativamente a:

- a) il numero dei passeggeri trasportati paganti con cadenza annuale;
- b) riduzione annua della vetustà media del parco rotabile;
- c) aumento del numero delle paline e pensiline (DST 300/02) installate nelle fermate secondo le caratteristiche unificate stabilite dalla Regione;
- d) incremento punti vendita (anche automatizzati) nel proprio bacino.

2. Sulla base di questi obiettivi, il Gestore si impegna a:

a) incrementare, a parità di condizioni, il numero dei passeggeri trasportati paganti con cadenza annuale nella misura dello 0,5%. L'Ente affidante, sulla base dei risultati raggiunti, corrisponde al Gestore con cadenza annuale un premio pari al 25% dell'importo massimo riconosciuto per il sistema premiale, ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo; il numero dei passeggeri paganti viene desunto dal rapporto annuale dei servizi di cui all'articolo 27.

b) ridurre annualmente, utilizzando all'uopo i finanziamenti disposti dalla Regione, la vetustà media del parco aziendale autobus nella misura

*Francesco Buffon*

*Luca Biondi*

dello 0,5%, calcolato rispetto all'anno precedente. L'Ente affidante, sulla base dei risultati raggiunti, può corrispondere al Gestore con cadenza annuale un premio pari al 25% dell'importo massimo riconosciuto per il sistema premiale, ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo;

c) incrementare il numero delle paline installate nelle fermate secondo le caratteristiche unificate stabilite dalla Regione, nella misura del 1%, calcolate rispetto all'anno precedente. L'Ente affidante, sulla base dei risultati raggiunti, corrisponde al Gestore con cadenza annuale un premio pari al 25% dell'importo massimo riconosciuto per il sistema premiale, ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo; nel caso in cui il Gestore abbia provveduto ad installare le paline in tutte le fermate prescritte dal programma di esercizio, il premio sarà comunque corrisposto;

d) incrementare il numero dei punti vendita (anche automatizzati) nella misura del 1%, calcolati rispetto all'anno precedente. L'Ente affidante, sulla base dei risultati raggiunti, può corrispondere al Gestore con cadenza annuale un premio pari al 25% dell'importo massimo riconosciuto per il sistema incentivante, ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo;

3. Nella fattispecie in cui il mancato raggiungimento dei singoli obiettivi non sia imputabile al Gestore, il relativo importo incentivante previsto sarà comunque utilizzato per incrementare gli importi previsti per il raggiungimento degli altri obiettivi.

4. Il premio è valutato ed erogato su base annua, secondo le modalità espresse al comma 3, a partire dai dodici mesi decorrenti dalla stipula del contratto, in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati, e non potrà superare il 2% del corrispettivo annuo, annualmente. La liquidazione

*Patrizia Ruffini*

*M. Ruffini*

delle somme spettanti avviene con cadenza annuale in concomitanza del conguaglio del corrispettivo di cui all'art. 11.

Art. 30 -(Decadenza e revoca dell'affidamento)

1. Il Gestore è dichiarato decaduto dall'affidamento, con conseguente risoluzione del presente Contratto, nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
- b) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore;
- c) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- d) mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o regolamentari;
- e) qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
- f) qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- g) avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora il Gestore non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 60 giorni;
- h) per gravi o ripetute inosservanze dei contratti di lavoro e di leggi relative alla sicurezza sul lavoro qualora l'azienda non ottemperi entro 30 giorni alla diffida dell'Ente affidante;
- i) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati al precedente comma è escluso qualsiasi indennizzo a favore

*Fattori Buffini*

*Maddalena*



del Gestore, il quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti. Lo stesso Gestore è comunque tenuto al proseguimento del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario.

3. L'Ente affidante ha inoltre facoltà, con apposito atto deliberativo, di revocare l'affidamento, con conseguente risoluzione del Contratto nei casi previsti dalla legge.

4. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, la decadenza o la revoca devono essere comunicate al Gestore ed agli altri soggetti che potrebbero subire pregiudizi dall'emanazione dell'atto finale.

5. La comunicazione di avvio del procedimento è inviata dal responsabile del procedimento e deve indicare:

- l'oggetto del procedimento promosso e i fatti contestati;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- la facoltà di presentare memorie scritte e i relativi documenti e i termini entro i quali poterlo fare.

6. Resta salva la facoltà dell'Ente affidante di adottare anche prima della effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento, provvedimenti cautelari.

#### Art. 31 -(Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di

*Fabiani Duffini*

*Manfredi*

composizione amichevole del contrasto, in sede di Comitato di Gestione.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, sarà competente il foro di Ancona.

3. Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

4. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 è causa di risoluzione del Contratto.

#### Art. 32 - (Vigilanza e controlli)

1. L'Ente affidante, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli anche attraverso specifiche campagne di rilevazione o ispezioni sulla rete diretti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio e il rispetto degli standard di qualità erogata, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili.

2. Il gestore si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per l'effettuazione delle suddette verifiche l'Impresa Affidataria si impegna a concedere la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico del personale del settore trasporti dell'Ente affidante, munito di apposita tessera di riconoscimento e i cui nominativi saranno preventivamente segnalati.

3. L'Ente affidante può, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, e con controlli a campione, la composizione del parco ed il suo stato di efficienza, alla presenza di delegati dal Gestore.

#### Articolo 33 - (Trattamento dei dati e consenso al trattamento)

*Federico Buffini*

*M. Adinolfi*

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto stesso.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal citato D.Lgs. n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, e alla nomina degli incaricati del trattamento, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal suddetto decreto legislativo.

3. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 34 - ( Clausole finali)

1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, l'Impresa affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel Contratto di Servizio.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

3. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese del presente

*Salvatore Duffini*  
*Marcantonio*

contratto e quelle di registrazione, sono a carico del Gestore. Si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 8 della Legge 472/1999.

A tal fine il Gestore eleggerà domicilio in Ancona in via Bocconi n. 35.

4. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.

5. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.

6. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto (o di parte di esso) da parte della Società affidataria non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la stessa si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

7. Qualunque comunicazione tra le parti riguardante l'espletamento delle attività oggetto del Contratto potrà essere effettuata mediante ogni mezzo di trasmissione (ad esempio, fax) da cui risulti, con certezza legale, il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione, salvi i casi in cui le clausole del presente Contratto non richiedano espressamente la trasmissione mediante raccomandata a/r (a titolo esemplificativo ma non esaustivo richieste di reintegro della cauzione escussa - contestazioni relative ad eventuali inadempimenti - dichiarazione di risoluzione e recesso).

8. Costituiscono parte integrante del presente contratto gli allegati di seguito indicati che i contraenti dichiarano di conoscere ed integralmente

*Duffini*

*Patrucco*

*Manfredi*

accettare nei testi uniti:

ALLEGATI

ALLEGATO "A" - PROGRAMMA DI ESERCIZIO DI BASE ANNI  
2007-2013

ALLEGATO "B" - STANDARD MINIMI DI QUALITA' E PENALI

ALLEGATO "C" - SISTEMA TARIFFARIO

ALLEGATO "D" - ELENCO OFFICINE/DEPOSITI

ALLEGATO "E" - ELENCO PARCO ROTABILE

ALLEGATO "F" - CARTA DELLA MOBILITA' E REGOLAMENTO  
VIAGGIATORI

ALLEGATO "G" - RAPPORTO ANNUALE SUI SERVIZI.

Art. 34 - (Clausola risolutiva espressa)

Il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva del rilascio  
delle informazioni antimafia interdittive ex art.10 D.P.R. 3 giugno 1998  
n.252.

Art. 35 - (Clausola transitoria)

Le parti danno atto che eccezionalmente per l'anno 2007 i rapporti relativi  
ai servizi diversi da quelli minimi sono regolati anche dalla delibera  
consiliare n. 40 del 30 marzo 2007 e dalla deliberazione della Giunta n 260  
del 1 giugno 2007.

Letto, confermato e sottoscritto

*Fabrizio Buffini*  
*Massimo Poloni*

**AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di Ancona**

Allegato al 18/07/2007 al n. 5067 ..... serie 3

previo versamento di € 112,00 ..... originale

Allegato A  
all'atto Rep 13031

Imposta di bollo assolta con contrassegno dell'importo di € 789,48 ;  
vedasi la prima pagina del contratto.

Formattato

**ALLEGATO 1**

**PROGRAMMA DI ESERCIZIO di BASE  
ANNI 2007-2013**

*Bluffin*

*Autore*